



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° luglio 2013 (03.07)
(OR. en)**

11424/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0230 (NLE)**

**PESC 761
RELEX 564
COASI 99
COARM 104
FIN 362
CONUN 85**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	27 giugno 2013
n. doc. Comm.:	JOIN(2013) 25 final
Oggetto:	Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: JOIN(2013) 25 final



ALTA RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 27.6.2013
JOIN(2013) 25 final

2013/0230 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (“Corea del Nord”). Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC, che abroga e sostituisce la decisione 2010/800/PESC.
- (2) A norma della decisione 2013/183/PESC, l’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti da includere negli elenchi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento 329/2007. Occorre aggiungere altre voci all’elenco che figura nell’allegato I bis del regolamento.
- (3) L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono pertanto di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC¹.

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 sono elencati tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009², soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Repubblica democratica popolare di Corea ("Corea del Nord"), o per un uso in tale paese, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (2) Nell'allegato I bis sono elencati altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, anch'essi soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione. Spetta all'Unione adottare le misure necessarie per determinare i prodotti da includere in tale allegato.
- (3) Occorre modificare l'elenco dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 per aggiungervi l'elenco dei beni che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 329/2007 è così modificato:

l'allegato I bis del regolamento (UE) n. 329/2007 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

¹ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 52.

² GUL 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

(1) Dopo la voce I.A1.024 sono inserite le seguenti voci:

“IA.A1.025	Leghe di tantalio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.	1C002 1C202
IA.A1.026	Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.	1C011 1C111 1C234
I.A1.027	Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2% di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm ³ e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.”	1C239”

(2) La voce I.A2.002 è sostituita dalla seguente voce:

“I.A2.002	Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali “compositi”, e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il “controllo numerico”, aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.	2B001 2B201”
-----------	--	-----------------

(3) Dopo la voce I.A6.012 è inserita la seguente voce:

“IA.A6.013	Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.	6A005 6A205”
------------	--	-----------------